

déterminer ou à restreindre les limites dans lesquelles elle pouvait être exercée, ni, en particulier, à se prononcer sur la question de savoir si, vu la situation prospère de la Caisse hypothécaire fribourgeoise, il n'eût pas été pour elle d'une haute convenance de réduire plus tôt qu'elle ne l'a fait le taux excessif auquel elle a perçu les indemnités pour retard jusqu'en Janvier 1880.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours de Mayer-Weissmann et C<sup>ie</sup> est écarté comme mal fondé.

---

2. *Sentenza del 24 febbraio 1882 nella causa del comune di Cademario contro Ramelli.*

A. Imperando la legge del 7 giugno 1815, che stabiliva — « spettare le elezioni dei curati e beneficiati ecclesiastici — » di diritto puramente popolare — esclusivamente ai patrizi — divenuti all'atto delle medesime cittadini attivi, » — l'assemblea patriziale di Cademario procedeva, sullo scorcio dell'anno 1845, alla nomina del proprio parroco nella persona del sacerdote Ramelli. Con successivo istromento del 13 gennaio venivano poi determinate le condizioni della nomina e stabilito — parte in denaro, parte in prestazioni naturali — l'onorario annuo da corrisponderci all'eletto.

B. Promulgata addì 13 giugno 1854 la legge organico-comunale e ai 22 di maggio del 1855 la civile-ecclesiastica, in virtù delle quali dichiaravansi « comunali » i beni delle parrocchie e deferivasi all'assemblea comunale la nomina dei parroci, gli oneri ed i diritti derivanti dall'istromento del 1846 passarono — in concreto caso — dal patriziato al comune di Cademario. I rapporti contrattuali di quest'esso col proprio parroco (signor Ramelli) continuarono però immutati fino al giorno 28 marzo 1878, sotto la qual' data si addivenne ad una convenzione, cui mediante, soppresse tutte le

prestazioni in natura, il comune di Cademario obbligavasi a pagare al parroco Ramelli l'annua somma di fr. 870.

*C.* Nel febbraio del 1880, ritenendo per fermo — « essere » la elezione del parroco in cura d'anime di diritto popolare » e civilmente equiparabile al mandato, che può essere per » l'art. 1083 del codice ticinese revocato ad ogni momento, » — l'assemblea del comune di Cademario risolveva: « di dare » avviso al sacerdote Ramelli che col 28 marzo successivo in » tendevasi cessata la scritta di locazione del 1878; — di » offrirgli fr. 700 per un nuovo anno, cioè fino al 28 marzo » 1881; — di dichiararlo, in caso di rifiuto, fuori di servi- » zio e in obbligo di abbandonare i beni del comune. »

*D.* Scaduta alla fine di marzo la prima rata trimestrale e rifiutandosi il comune di farne il pagamento sulla base degli 870 fr. di cui sopra, il signor Ramelli spiccava libello 7 aprile 1880, col quale chiedeva l'adempimento della convenzione 28 marzo 1878 e quindi l'integrale pagamento dell'annuo canone per essa determinato. Vi si opponeva, dal canto suo, il comune di Cademario e conchiudeva, nell'allegato di risposta, dimandando — che fosse annullato il libello medesimo, « siccome quello che aveva per base una convenzione esaurita e non più rinnovata. »

*E.* In tale stadio di discussione il sacerdote Ramelli sollevava incidentalmente la domanda « che salve ed impregiudicate le ragioni delle parti, da discutersi col merito della » causa, il comune di Cademario venisse condannato ad eseguire in via provvisoria, durante la litispendenza, la convenzione 28 marzo 1878, dietro cauzione da prestarsi da » esso istante, per la restituzione di quelle somme, che a » causa finita risultassero essere state indebitamente pagate. »

*F.* Acconsentita l'istanza incidentale e dal tribunale di Lugano (sentenza 5 luglio 1881) e dalla Camera civile di appello (pronunciato del 15 susseguente ottobre), il comune di Cademario inoltrava ricorso contro i loro giudizi presso questo Tribunale federale e ne chiedeva la cassazione, perchè prolati in urto e offesa agli art. 8 e 10 della costituzione ticinese, 4, 49 e 58 della federale. « Codesti giudizi, » è detto nelle

conclusionali del ricorso, « sono in manifesta contraddizione » con la nostra legge civile e riposano in modo evidente nel » solo diritto canonico, che non può essere da noi invocato » e meno applicato e che, contrariamente alle leggi vigenti » nel Ticino, considera l'investizione di un sacerdote siccome » fatta a vita e dal comune irrevocabile. L'applicazione del » diritto canonico torna al postutto, e non ostante l'art. 58 » del patto federale, ad ammettere e proclamare che il co- » mune di Cademario debba farsi rendere giustizia dai tribu- » nali ecclesiastici e significa, di conseguenza, sottrazione del » medesimo al suo giudice naturale (art. 58 ibidem e 10 della » costituzione cantonale). La provvisionale accordata dal giu- » dice cantonale spoglia, da ultimo, il comune ricorrente del » suo legale e costituzionale diritto di eleggere nel frattempo » un altro parroco di suo gradimento. »

G. Nella sua allegazione responsiva del 5 dicembre il sacerdote Ramelli solleva innanzitutto una *eccezione d'incompetenza*, desumendola dall'asserta inapplicabilità dell'art. 29 della legge d'organizzazione giudiziaria federale al caso concreto, ovverosia dall'assenza in quest'esso di tutti e tre gli estremi per la medesima richiesti e massime di quello che vuole — si tratti nella fattispecie di un « *giudizio di merito* » profferto dall'ultima istanza giudiziaria cantonale. » Passando al *merito* del ricorso, egli si applica poi a dimostrare che « la provvisionale emanata da entrambe le istanze can- » tonali è perfettamente giustificata, avvegnacchè il contratto » — sulla cui ulteriore esistenza appunto si piatisce — debba » necessariamente spiegare i suoi effetti fino a completo esau- » rimento di codesta controversia e ciò tanto più che, conti- » nuando il parroco ad esercitare in quel comune le sue » funzioni, giustizia vuole che il comune dal canto suo » (garantito del resto dall'ordinato deposito di cauzione) con- » tinui a corrispondergliene l'equivalente. » Osserva da ultimo il convenuto « che se il Tribunale federale avesse ad » occuparsi — già in questo stadio del litigio — della natura » della convenzione 28 marzo 1878 e della di lei efficacia o » meno, verrebbe a portare un prematuro giudizio sulla

» questione di merito che non è ancora istrutta e vulnererebbe  
» di conseguenza la posizione giuridica dell'una o dell'altra  
» parte, il che ripugna all'indole del giudizio provvisorio. »

*Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° La parte convenuta impugna la competenza del Tribunale federale, argomentando dall'art. 29 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, gli estremi del qualé non trovano, a parer suo e in quanto alla competenza medesima si riferiscano, riscontro alcuno nelle circostanze in cui si aggira la fattispecie. Senonchè, non trattasi in concreto caso di controversia a cui torni applicabile il prescritto dell' accennato art. 29 e nemmeno, in generale, di qualsivoglia causa dell'ordine delle civili, cui contempla il capo II° della ridetta legge, ma sibbene ed unicamente di un ricorso di diritto pubblico introdotto a sensi dell'art. 59 lett. a leg. cit. La declinatoria desunta dal ripetuto art. 29 è dunque irricevibile.

2° Le argomentazioni addotte, nel merito, dal comune ricorrente a suffragio della sua domanda di annullazione della misura provvisorio dai tribunali ticinesi emanata, hanno per fondamento una pretesa violazione dei disposti agli articoli 8 e 10 della costituzione cantonale, 4, 49 e 58 della federale.

3° Or bene l'art. 8 della costituzione ticinese è così concepito : « Vi sarà un codice criminale, correzionale, civile e » di procedura, uniforme in tutto il cantone: la legge vi prov- » vederà sollecitamente. » In qual modo e senso la querelata provvisorio possa cadere sotto la sanzione di codesto prescritto costituzionale, non la è cosa che appaia comechessia manifesta ; la parte ricorrente ha del resto omesso di addurre qualsivoglia prova a conforto dell'asserita violazione.

4° L'art. 10 dello statuto ticinese garantisce ad ogni cittadino il diritto di « non essere sottratto al suo giudice naturale, » e coincide sotto questo rapporto col disposto al primo capoverso dell'art. 58 dello statuto federale. Al comune ricorrente fu però forza riconoscere che i tribunali da cui venne emanata la provvisorio, oggetto dell'attuale liti-

gio, costituivano al riguardo il giudice costituzionale, e che anzi a loro soli spettava la competenza di pronunciare — nella contestazione da lui sollevata — un giudiziario verdetto. Conseguentemente anche rispetto agli art. 10 della costituzione cantonale e 58 (1° alinea) della federale non può farsi parola in concreto di nessuna violazione.

5° Giusta l'art. 4 del patto federale « tutti gli Svizzeri sono » eguali innanzi alla legge e non havvi nella Svizzera suddi- » tanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di fami- » glia o di persona. » Siffatto principio deve, al dire dei reclamanti, aver subito un' offesa pel fatto che il giudice ticinese, accordando la provvisionale in querela, mediante preterizione del comune diritto per tutti vigente, sulla base ed in virtù del giure canonico, si è reso colpevole di un diniego di giustizia e recò violenza all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Essi reclamanti non sono tuttavia in grado di segnalare fra i motivati della provvisionale medesima uno solo, che sia desunto dal diritto canonico e neppure un'unica frase, la quale si trovi per avventura in contraddizione con un qualsiasi disposto del diritto comune in vigore nel cantone Ticino; la disanima del giudizio incidentale, contro cui si reclama, dovette poi rendere anche per questa Corte indubitato, non riscontrarsi nel medesimo traccia veruna di un' applicazione di giure canonico od ecclesiastico.

6° Assevera, da ultimo, la rappresentanza di Cademario = violare il giudizio incidentale di cui sopra la disposizione che sta consegnata nel secondo inciso del già citato art. 58 della costituzione federale e suona: « la giurisdizione eccle- » siastica è abolita; » dappoichè il giudice ticinese ha fondato la sua provvisionale sulle discipline del diritto canonico, argomenta la detta rappresentanza, ha compiuto un atto di ecclesiastica giurisdizione. Ma siccome fu già dimostro innanzi non potersi discorrere *in casu* di nessuna applicazione di giure canonico, così l'accusa procedente dall'affermata violazione del surriferito inciso costituzionale si appalesa già per questa sola ragione inattendibile.

La supposizione da cui si parte in argomento il ricorrente,

— essersi cioè fatta offesa all'art. 58 (2° alinea) del patto federale, riposa del resto sulla confusione di due criteri giuridici ben distinti, quali sono il « diritto » e la « giurisdizione, » nè giova tornare su quest'ultima, avvegnacchè la medesima non formi nella fattispecie — come fu già lautamente ragionato — oggetto di controversia.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale  
pronuncia :

Il ricorso 14 novembre 1881 del comune di Cademario, in causa col sacerdote sig. Giuseppe Ramelli, contro i giudicati 5 luglio e 15 ottobre detto anno dei tribunali di prima e seconda istanza del cantone Ticino, è rejetto per mancanza di fondamento.

### 3. Urtheil vom 24. März 1882 in Sachen Martin=Sigrift und Genossen.

A. Nach dem Wirthschaftsgesetze des Kantons Schaffhausen von 1868 hatten die dortigen Wirthe für die Ausübung ihres Gewerbes eine nach dem Umfange des Gewerbebetriebes zu bemessende Patentgebühr an den Staat zu bezahlen, welche für Gastwirth 50 bis 600 Fr., für Zapfenwirth 10 bis 50 Fr. betrug; an die Gemeinde hatten sie bei Erhebung einer einfachen Gemeindesteuer einen Betrag von  $\frac{1}{10}$  der Patenttage zu entrichten. Dagegen waren nach Mitgabe des Gesetzes betreffend die Erhebung der direkten Steuern vom 20. Dezember 1862 die Wirthschaften von der Bezahlung der (direkten) Einkommenssteuer befreit.

B. Durch das auf 1. Januar 1880 in Kraft getretene „Gesetz über die direkten Staatssteuern“ wurde nun aber der Grundsatz aufgestellt, daß eine Patentabgabe nicht von der Einkommenssteuer befreie und es wurde daraufhin durch Beschluß des Großen Rathes des Kantons Schaffhausen vom 15. Dezember 1880 festgesetzt, daß die Höhe der bisherigen Patent-